



COMUNE DI MERGO
Provincia di Ancona

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24 del Reg. Data 17-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 10:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

COLA ANTONIO	P	MAGINI ORIETTA	P
CORINALDESI GIUSEPPE	P	MARZOLI DIEGO	A
TACCONI STEFANO	P	SPUGNI GIOVANNI	P
FURLANETTO DIEGO	P	GIACCAGLIA STEFANO	P
BARATTINI MARCO	P	SECCHIAROLI LARA	P
CORINALDESI PAOLO	P		

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n.11

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale Sig. Romaldi Maria Fiorenza
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

TACCONI STEFANO
MAGINI ORIETTA
GIACCAGLIA STEFANO

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in materia di Tari e Tasi;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13, il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definite ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- ai sensi dell'art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/13, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu di cui all'art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/11;
- ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la Tasi nella misura compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che, per quanto riguarda la Tasi, l'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti

prefissati per la sola Imu, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Preso atto che, per il Tributo in questione, dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/13, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Preso atto, altresì, che l'art. 1, del Dl. n. 16/14, convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014, modificando il comma 677 permette di maggiorare, per il solo anno 2014, l'aliquota Tasi dello 0,8 per mille, a condizione che le maggior risorse siano destinate al finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principale e per gli immobili ad esse equiparate;

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, può ridurre l'aliquota della Tasi fino all'azzeramento;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della Tasi;

Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione;

Dato atto che all'interno dell'Allegato "A" alla presente Deliberazione verranno individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi degli interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione e finanziati con il gettito del Tributo;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, adottata in questa stessa

seduta, che conferma le aliquote per l'Imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2014;

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili:

- di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento ovvero di azzerarla per tutti gli immobili siti nel territorio comunale ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determina :
 - aliquota pari al *2,0 per mille* per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione;
 - aliquota pari al *2,0 per mille* per l'abitazione principale cat. A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze
 - aliquota pari al *1,0 per mille* per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;

Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:

- nella misura del *10%* l'ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
- nella misura del restante *90%* la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Dato atto che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l'Imposta municipale propria (Imu) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in questa stessa seduta;

Dato atto che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, sancisce che è il Comune a stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al Tributo sui Rifiuti (Tari), e permettendo comunque il pagamento in unica

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Dato atto che limitatamente all'anno 2014 il versamento della prima rata della Tasi sarà effettuato entro il 16 Ottobre 2014 , come stabilito dall'art. 1 comma 1 D.L. 9 giugno 2014 n.88;

Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, ai sensi dell'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/13;

Dato atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:

- il Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione consiliare n.67 del 25.11.1998 e successive modificazioni;
- il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione consiliare n.69 del 25.11.1998;

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della Legge n. 147/13 concernenti la Iuc, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che l'istituzione della Tasi lascia salva la disciplina di applicazione dell'Imu, ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 29 Aprile ha ulteriormente differito al 30 Luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dal Responsabile servizio finanziario;

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs n.267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti e votanti: n.10

Voti favorevoli: n.7.

Voti contrari : n. 0.

Astenuti: n. 3 (Giaccaglia, Spugni e Secchiaroli).

DELIBERA

Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 1° gennaio 2014, quanto segue:

1) Di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente Deliberazione alla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote, ai sensi dell'art. 1, commi 640, 677 e 678, della Legge n. 147/13 , nonché dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014; :

- aliquota pari al 2,0 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di Legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;
- aliquota pari al 2,0 per mille per l'abitazione principale cat. A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;
- aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;

2) Di determinare, ai sensi del comma 681:

- nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
 - nella misura del restante 90%, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
 - 4) Di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
 - 5) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11.

Con successiva separata votazione , legalmente espressa :

Consiglieri presenti e votanti: n.10

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari : n.0

Astenuti: n.3 (Giaccaglia, Spugni e Secchiaroli)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.

Allegato A)

Comune di MERGO

Schema finanziario dei servizi indivisibili – anno 2014 – per l'approvazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi)

Servizio indivisibile	Importo bilancio di previsione 2014
servizi socio- assistenziali FUNZIONE 4	EURO 40.346,00
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, - dell'illuminazione pubblica FUNZIONE 8	EURO 42.700,00
TOTALE	EURO 83.046,00

il Responsabile dell'Area Competente in data 08-07-2014 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE

Rag. Lorenzetti Antonella

il Responsabile dell'Area Finanziaria in data 08-07-2014 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Lorenzetti Antonella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
COLA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romaldi Maria Fiorenza

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-07-14 Approvata, e nel sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009

li, 24-07-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romaldi Maria Fiorenza

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 17-07-2014 perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

DIVERRA' ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO
Romaldi Maria Fiorenza